



# COMUNE di CORTENO GOLGI

Provincia di Brescia

---

## *Regolamento del Comitato per i gemellaggi del Comune di Corteno Golgi*

#### **Art. 1**

1. È istituito nel Comune di Corteno Golgi il Comitato Gemellaggi con il compito di:
  - Programmare, proporre e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Corteno Golgi con Enti territoriali di altri Paesi.
  - Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio stimolando una larga consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc...

#### **Art. 2**

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art.1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa, sulla base di un preventivo delle attività proposte dal comitato.
2. Il Comitato, al fine di incrementare le proprie disponibilità per la realizzazione dei suoi programmi, potrà inoltre favorire l'acquisizione di contributi da parte di Enti e privati.

#### **Art. 3**

1. Il Comitato è organismo propulsivo e consultivo dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.
2. Nell'esercizio della sua attività il Comitato Gemellaggi - d'intesa con l'Amministrazione Comunale - curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza fra i popoli.

#### **Art. 4**

1. Del Comitato fanno parte, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - Il Sindaco;
  - n. 2 rappresentanti della maggioranza consiliare;
  - n. 1 rappresentante della minoranza consiliare;
  - n. 2 rappresentanti del mondo delle associazioni;
  - n. 1 rappresentante del mondo della scuola;ed altre categorie inerenti che potranno essere individuate con apposita delibera di Giunta Comunale.
2. Tutti i rappresentanti del Comitato sono chiamati, ciascuno per le proprie competenze, a svolgere un compito propositivo e di idee per un arricchimento dei contenuti sociali, sportivi e culturali del gemellaggio, anche per assicurare una migliore conoscenza, comunicazione e nuove relazioni fra le comunità coinvolte.
3. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato né alle associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o persone fisiche chiamate a fornire collaborazione.
4. Ogni categoria potrà individuare un soggetto da proporre alla Giunta Comunale per la formale costituzione del Comitato.
5. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta Comunale.
6. Nel corso della prima riunione del Comitato, il Presidente indica un Vicepresidente che lo rappresenti.

#### **Art. 5**

1. La decadenza di uno o più componenti del comitato avverrà:
  - a) per dimissioni;
  - b) per assenza ingiustificata (tre consecutive);
  - c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;

- d) per comportamento contrastante con gli obiettivi del comitato.
2. La decadenza è pronunciata dal Comitato, nella sua completezza, con votazione a maggioranza dei componenti.
  3. L'incarico può altresì cessare per dimissioni volontarie.

#### **Art. 6**

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria:
  - entro il 31 ottobre, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo;
  - entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le eventuali modifiche o integrazioni.
2. Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.
3. Il Comitato si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti, in presenza o con l'utilizzo di strumenti di collegamento da remoto.

#### **Art. 7**

1. La convocazione del Comitato, con ordine del giorno, dovrà essere trasmessa almeno cinque giorni prima della riunione. Per motivate ragioni di urgenza esse potranno essere convocati 24 ore prima della seduta.
2. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. In relazione agli argomenti da trattare l'invito a partecipare alle riunioni del Comitato potrà esser esteso ad Assessori, a rappresentanti di associazioni, fondazioni, categorie professionali, enti e scuole, i quali parteciperanno senza diritto di voto.

#### **Art. 8**

1. È dovere del Presidente svolgere tutti i compiti assegnategli dal presente Regolamento e, in particolare:
  - a) Convocare e presiedere le riunioni del Comitato per i Gemellaggi e disporre l'attuazione delle deliberazioni prese dal Comitato stesso;
  - b) Firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
  - c) Vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dal Comitato per i Gemellaggi trovino attuazione.
2. In caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le competenze.

#### **Art. 9**

1. Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 10**

1. Il mandato dei componenti del Comitato per i Gemellaggi termina quando decade l'Amministrazione Comunale che lo ha nominato e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.

#### **Art. 11**

1. Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato dispone per le sue attività, sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale ed assegnate al Comitato per l'utilizzo.